



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 11 giugno 2019

**DETERMINAZIONE N. 62/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA "DUINA PAOLO".**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale Duina Paolo;

preso atto che l'impresa in parola ha regolarizzato la propria posizione al registro delle imprese in data 4 aprile 2013 e che il sig. Paolo Duina, preposto, risulta iscritto dall'8 marzo 2006 all'ex ruolo degli agenti di affari in mediazione al n. 1506 sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso;

verificato che l'impresa iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 481055 esercita dal 1° ottobre 2006 l'attività di agente immobiliare;

verificato altresì che in data 10 gennaio 2019 è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'impresa in parola, con cui si contestava l'esercizio dell'attività mediatizia senza copertura assicurativa dal 17 ottobre 2013 al 5 giugno 2018;

sentito il sig. Paolo Duina il 29 gennaio, verbale protocollo n. 3846/2019;

tenuto conto che in audizione il convenuto ha precisato di non aver rinnovato l'assicurazione per sopraggiunte difficoltà economiche e di aver sottoscritto in data 11 giugno 2018 una polizza assicurativa che ha efficacia retroattiva al 6 giugno 2013;

verificato che il sig. Paolo Duina risulta aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali in data 11 giugno 2018 con scadenza 6 giugno 2019 e che la copertura assicurativa operava anche per richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nell'esercizio dell'attività mediatizia con efficacia retroattiva;

preso atto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività mediatizia senza l'idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dal comma 5 bis dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dal 17

ottobre 2013 al 5 giugno 2018;

tenuto conto che il titolare dell'impresa in parola ha esercitato l'attività alterando l'equilibrio di mercato;

considerato, altresì, che il sig. Paolo Duina non ha pagato il verbale n. 2019/28 dell'8 gennaio 2019, emesso per non aver fornito idonea garanzia assicurativa, ma ha comunque dichiarato l'intenzione di pagarlo entro il termine previsto;

ricordato che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Ministero dello Sviluppo economico entro 30 giorni dal ricevimento della relativa notificazione;

richiamati gli articoli 18, 19 e 20 del decreto 21 dicembre 1990, n. 452, "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d. lgs 165/2001;

richiamate le linee guida per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione approvate con deliberazione della Giunta camerale n. 91 del 18 luglio 2014;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha riconosciuto la violazione ad opera del sig. Paolo Duina;

condivisa la proposta del responsabile del procedimento di sospensione dell'attività per le motivazioni suesposte;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale Duina Paolo il provvedimento di sospensione dell'attività di agente d'affari in mediazione dal 2 al 6 settembre 2019.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr Antonio d'Azzeo)